



CITTA' DI MANFREDONIA

DECRETO N. 20 del 24/04/2024

Oggetto: **Consiglio di Amministrazione di Azienda Servizi Ecologici SPA, società per azioni a totale capitale pubblico con soci e titolare di diritti, Comune di Manfredonia 97% e Comune di Vieste 3%. Revoca dei componenti del C.d.A. nominati con verbale del Consiglio di amministrazione del 26.5.2023 per giusta causa.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Sindaco

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.11.2023, di scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia, ai sensi dell'art.141, comma 1, lett.b) n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e la contestuale nomina della sottoscritta a Commissario Straordinario di detto Comune;

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»;
- l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10 Marzo 2006 di «*Approvazione indirizzi di carattere generale per la nomina da parte del Sindaco e la designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*»
- gli articoli artt. 2449, 2383, 2409 del codice civile;
- l'art.23 dello Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 17 dello Statuto di ASE. S.p.A. - AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI, società per azioni a totale capitale pubblico con soci e titolare di diritti, Comune di Manfredonia 97% e Comune di Vieste 3%. , che così dispone:

“Ai sensi dell'articolo 2449, C.C., agli enti pubblici spetta la nomina diretta, la revoca (nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati) e la sostituzione in ogni momento, di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento(50%) di tale ultimo calcolo; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina, di sostituzione o di revoca. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E. spa.

La selezione puo' essere operata congiuntamente da piu' comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno sottoposte in assemblea ai fini della votazione.

La commissione di esame, nominata dai soci è composta da dirigenti dei Comuni soci e da esperti di comprovata fama. La commissione dopo aver valutato il possesso dei requisiti comunica la graduatoria di merito dei candidati.”

Rilevato che, ai sensi dell’art.2383 del codice civile, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450;

che, ai sensi dell’art.2449 del codice civile, *“se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale”;*

Evidenziato che detta facoltà è stata espressamente conferita agli enti partecipanti dall’art.17 dello Statuto societario innanzi richiamato, in particolare è stato conferito a detti enti la nomina diretta, la revoca (nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati) e la sostituzione in ogni momento, di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione;

Dato atto che l’organo amministrativo della società in parola è attualmente rappresentato dal Consiglio di amministrazione, composto da 3 membri, nominati con verbale di assemblea del 26.05. 2023 per la durata di tre esercizi:

Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente;

Considerato quanto di seguito riportato:

la società ASE s.p.a. è attualmente al centro di una vicenda giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia, denominata “Giù le mani “, che ha avuto un grande impatto mediatico, con il diretto coinvolgimento di un ex dipendente della società e di suo figlio, dipendente della stessa, destinatari di misure cautelari;

questo Ente, a seguito di tale grave situazione venutasi a determinare, ha adottato nuove misure organizzative interne, allo scopo di rendere più efficienti e trasparenti i servizi e rafforzare il rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni;

rientrano tra queste, l’intesa sottoscritta con la Regione Puglia per l’utilizzo condiviso della dirigente ing. Rosa Tedeschi e l’assegnazione a questo Ente, in posizione di sovraordinazione, del tenente della Guardia di Finanza Paolo Claudio Bisceglia, figure professionali entrambe dedicate, nell’ambito della gestione dei servizi di igiene urbana, alla migliore definizione e disciplina dei rapporti con la società ASE s.p.a., anche attraverso l’organizzazione di un efficiente sistema di indirizzo e controllo;

con relazione rassegnata in data di ieri, 23 aprile, acquisita al protocollo generale dell’Ente 19486, il dirigente Tedeschi e il Tenente Bisceglia, hanno evidenziato una serie di condotte da parte dell’amministratore e del consiglio di amministrazione nel suo complesso, integranti, per quanto di seguito si motiverà, giusta causa di revoca dei loro incarichi;

nella relazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito riportata per sintesi e fermo restando il rinvio al contenuto integrale di essa, si evidenzia quanto segue:

PIANO INDUSTRIALE 2024-2031 TRASMESSO DA ASE SPA CON NOTA N.1-316 DEL 27.12.2023.

Dalla relazione istruttoria sul piano industriale 2024-2031, espletata dall'ing. Tedeschi, di cui alla sua nota del 19.04.2024, prot.n.18555, *“emerge come, oltre a non essere stata rilevata la firma di un sottoscrittore del documento, responsabile della redazione e validazione del documento trasmesso, non siano stati rilevati i presupposti per ritenere istruibile il Piano Industriale presentato da Ase SpA con nota n. 1-316 del 27.12.2023, caratterizzato dall'assenza di riflessioni strategiche sulle emergenze locali, necessarie per pianificare un arco temporale così lungo quale quello proposto, caratterizzato inoltre da una pianificazione priva dei contenuti minimi per operare valutazioni di merito, e composto da una documentazione tecnica ed economica fortemente incompleta. A ciò si aggiunga che non è stata riscontrata l'esistenza di una apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, ex art. 12 dello Statuto, con la quale si deliberava, in vista della scadenza contrattuale, di redigere un Piano Industriale della durata di otto anni, come quello proposto dall'Amministratore Delegato”.*

ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALITA'

“Nonostante non sia mai stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e quindi una figura deputata al controllo pedissequo del rispetto delle pattuizioni contrattuali, nel corso dell'anno 2022 sono state applicate n.4 penalità per un totale di € 17.300, mentre nel corso dell'anno 2023 sono state applicate n.4 penalità per un totale di € 37.900. Al riguardo l'art. 18 del Contratto recita: “Il Comune può dichiarare risolto il contratto dopo tre contestazioni, avvenute in tempi diversi, a seguito di inadempienze che hanno comportato l'applicazione di penalità.[...]”.

OMISSIONI

“Il Rapporto analitico previsto dall'art. 13 del Contratto, relativo all'attività del ciclo dei rifiuti e degli altri servizi gestiti, non è stato trasmesso per l'anno 2023. L'ultima trasmissione risale a febbraio 2023 relativa all'annualità 2022.

Il Rapporto annuale previsto dall'art. 5 del Contratto, con cui è stato rilevato il grado di soddisfacimento degli utenti, non è stato trasmesso per l'anno 2023. L'ultima trasmissione risale a febbraio 2023 relativa all'annualità 2022.

Le Polizze Assicurative RCT e RCO in corso di validità con i massimali previsti ex art. 12 del Contratto, non risultano trasmesse, assenza che può costituire grave pregiudizio per il corretto svolgimento del servizio nei confronti di terzi.

L'elenco dei servizi in appalto per i quali la Società si avvale di soggetti terzi ex art. 11 del Contratto, non risulta trasmesso. A conoscenza dell'ufficio risultano affidati a terzi i servizi di pulizia spiagge, disinfezione e derattizzazione”.

INADEMPIENZE RISCOstrate NEL SOPRALLUOGO DEL 15.04.2024 PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Assenza di opportuna identificazione e registrazione delle utenze in ingresso. Manca qualsiasi verifica che i rifiuti conferiti presso il Centro Comunale di Manfredonia, e pertanto ricadenti sui costi di trattamento sostenuti dall'Ente, afferiscano alle sole utenze TARI del Comune di Manfredonia.

Modelli di "identificazione delle utenze che accedono al Centro di Raccolta con furgone" compilati in modo in completo e non contenenti informazioni necessari e rispondenti alle previsioni normative

Mancato rispetto dell'art. 212 co. 8 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. (ai sensi dell'art. 212, comma 8, **l'utenza non domestica** che decide di conferire i propri rifiuti urbani nel Centro Comunale di Raccolta con mezzi propri, è **tenuta ad iscriversi all'Albo trasportatori nella sezione 'Conto proprio'** e, prima dello scarico dei rifiuti nel CCR, dovrà essere compilata, dagli addetti del centro, la scheda 1a allegata al D.M. 8 aprile 2008 modificato dal D.M. 13 maggio 2009, al fine di quantificare i rifiuti conferiti da ogni azienda, per la determinazione della quota variabile della TARI).

Raccolta domiciliare presso le utenze non domestiche della zona portuale. Non è stato fornito dalla società, nonostante precisa richiesta, l'elenco delle utenze servite e il pagamento della TARI da parte degli stessi.

COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Con **Verbale di Assemblea Ordinaria n. 1 del 26.05.2022** è stato deliberato, di:

ricostituire l'Organo Amministrativo della società *in house* ASE SpA adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, di tre membri;

di fissare nella misura massima di € omissis il compenso annuale del nominando Consiglio di Amministrazione, rilevato il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori nel 2013, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6 del TUSP;

designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il dott. Centola Michele in qualità di Presidente, il dott. Leone Massimo, l'avv. Murgo Lucia,

prendere atto che, per quanto riguarda i compensi per gli amministratori, in assenza del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11, il riferimento è sempre il D.L. n.95/2012 art. 4 comma 4,

stabilire pertanto che il rispettivo compenso annuale lordo in € omissis per il Presidente e € omissis per ciascun Consigliere,

demandare al CDA la redazione di una proposta di ripartizione di deleghe, ed eventuali ulteriori compensi da sottoporre al socio in una successiva seduta.

Ne è conseguito che, con **Verbale del CDA n. 1 del 15/06/2023**, il dott. Leone Massimo è stato nominato Amministratore Delegato della Società, con conferimento di funzioni dettagliate nel citato Verbale, riconoscendo allo stesso "una remunerazione fissa aggiuntiva rispetto a quella stabilita dall'assemblea pari a € omissis oltre oneri e rimborso spese per l'esercizio delle funzioni, unitamente ad una remunerazione variabile da definire rispetto al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi", dando preliminarmente atto che "la norma di riferimento è il D.L. n. 95/2012 art. 4 comma 4 che prevede che la parte fissa nella remunerazione complessiva di tutti i componenti del consiglio di amministrazione non possa superare l'80% del costo sostenuto nel 2013 che era pari a € omissis e pertanto il tetto dal momento è pari a € omissis".

Con successivo **Verbale del CDA n. 2 del 21/09/2023**, tra le altre cose, è stato deliberato di riconoscere al dott. Leone Massimo "un premio di risultato ovvero una indennità variabile pari a omissis (ndr. se trattasi di refuso dato che nella proposta è indicato l'importo di euro omissis, allineato con i dati presenti in bilancio) oltre CAP ed IVA successivamente alla approvazione del bilancio 2023 a condizione che si accerti: 1) aumento rispetto al 2022 dell'indice di soddisfazione dei cittadini per il servizio come da indagine effettuata da società"

esterna già contrattualizzata dal precedente amministratore; 2) utile dell'esercizio ante imposte non inferiore a omissis."

Pertanto, il totale complessivo dell'importo che potrà essere percepito dal solo Amministratore Delegato, per l'esercizio 2023, nel caso del raggiungimento anche degli obiettivi fissati per l'indennità variabile, è pari quanto meno a € omissis.

Sul tema dei compensi agli amministratori, si fa richiamo alla Deliberazione n. 4/2024 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, nella quale viene espressamente chiarito che: **<<a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili>>**.

Pertanto, è da giudicarsi errata l'autonoma determinazione del CDA che si legge nel Verbale n. 1 del 15/06/2023, nella parte in cui si riferisce che la norma di riferimento, ovvero il D.L. n. 95/2012 art. 4 comma 4, è da applicarsi alla sola parte fissa della remunerazione, escludendo il compenso relativo alla parte variabile.

Ne consegue, *sic rebus stantibus*, che **appare superato il limite massimo pari a € omissis fissato quale compenso annuale del CDA, stabilito con Verbale di Assemblea Ordinaria n. 1 del 26.05.2022, ed essendo stato il CDA costituito solo in data 26.05.2023, e l'Amministratore Delegato nominato solo in data 15.06.2023, non può essere destinatario di una retribuzione di risultato pari a € omissis per l'intero anno 2023.**

MANCATA SOTTOPOSIZIONE DEL COMPENSO ALL'ASSEMBLEA

Secondo la previsione dell'**art. 23 dello Statuto**, rubricato "Compensi e rimborsi", *"Il compenso spettante all'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti."*

Tale disposizione statutaria, risulta disattesa dall'attuale CDA che, né ex ante né ex post, ha sottoposto all'Assemblea dei Soci le determinazioni assunte in merito al compenso dell'Amministratore Delegato, giusta Verbali n. 1 del 15/06/2023 e 2 del 21/09/2023.

IRREGOLARITA' NELLA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 29 STATUTO

"Sempre in merito al rispetto delle disposizioni statutarie ed in particolare dell'art. 29 dello Statuto, si evidenzia il non consueto modus operandi della Società che, con propria nota n. 1-89 del 29.03 u.s., ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30.04 p.v., al fine di approvare il Progetto di Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2023 e relativi allegati, dichiarando di allegare alla citata nota il Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione di bilancio, la Relazione sul governo societario, che invece, non essendo presenti nella nota richiamata, sono stati trasmessi ben 18 giorni dopo con nota n. 1-103 del 15.04 u.s."

CONSULENZE ESTERNE

E' stato affidato l'*"incarico ad alto contenuto di professionalità per lo svolgimento del servizio di consulenza gestionale riguardante l'area amministrativa, finanziaria e controllo di gestione per la durata di 24 mesi"* al

omissis, dottore commercialista e revisore legale con esperienza nella consulenza manageriale, controllo di gestione e progetti di investimento, per complessivi € **omissis**.

L'attuale Amministratore Delegato è stato selezionato quale componente del CDA, giusta determinazione dirigenziale n. 410 del 24.03.2023, proprio quale "esperto in materia di finanza e controllo specie di società a partecipazione pubblica", profilo quindi analogo a quello del nominato consulente omissis.

Tuttavia, il comma 3 dell'art. 11 del Regolamento sul controllo analogo del Comune di Manfredonia, approvato con D.C.C. n. 38 del 12.10.2016 ss.mm.ii., così recita:

[...] In particolare le Società partecipate dovranno acquisire specifici indirizzi da parte dei competenti organi comunali, previo esame da parte della STRUTTURA, in relazione atti concernenti:

- a. [...]
- b. **Il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a qualsiasi titolo,**
- c. [...]

Tale disposizione regolamentare risulta disattesa dall'attuale CDA che, né ex ante né ex post, ha sottoposto ai competenti organi di controllo le determinazioni assunte in merito.

Peraltro, qualora fosse stato richiesto quanto meno un parere preventivo in merito alla suddetta scelta di ricorrere a tale consulenza, la struttura del controllo analogo e/o gli organi comunali competenti avrebbero potuto esprimere il loro avviso in merito ed eventualmente evidenziare la criticità connesse a tale iniziativa.

PERSONALE DELLA SOCIETA'

Dalla pianta organica fornita risulta che il numero totale dei dipendenti, alla data attuale, è di n. 102 unità, di cui n. 8 impiegati amministrativi/tecnici e n. 94 operai.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che alcuni dipendenti anche di recente assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, sono gravati da pregiudizi di polizia.

"Tra i dipendenti figurava omissis (fino al 29 febbraio u.s.) e figura omissis, il primo padre del secondo.

omissis, dal LUL buste paga, risulta essere inquadrato nel livello 6A ed assunto a far data dal 13/12/1988, con qualifica di vigilatore, con uno stipendio mensile netto al mese di gennaio 2024 di € omissis.

omissis, dal LUL buste paga, risulta essere inquadrato nel livello J ed assunto in data 31/01/2022, con qualifica di operaio, con uno stipendio mensile netto al mese gennaio 2024 di € omissis.

Sul conto di omissis è da segnalare una *Sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 2048/22 del 26/05/2022, con la quale viene respinta la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori, ovvero del livello 7A.*

Tale sentenza deriva da un ricorso presentato in data 15/6/2020, per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ovvero quelle di capo-settore e di capo-servizio, tipiche del 7°/8° livello funzionale, quantificate in € 18.108,51, pari alla differenza tra il livello 6A ed il 7A, oltre allo straordinario quantificato in € 12.896,00.

Nella suddetta Sentenza, il Tribunale del Lavoro di Foggia ha rigettato la richiesta avanzata dal omissis in quanto non è stato accertato l'espletamento di mansioni superiori e nessun teste ha confermato l'esecuzione

di lavoro straordinario. Pertanto, il Giudice dott.ssa Notarnicola, ha rigettato la richiesta del ricorrente condannandolo alla rifusione delle spese, quantificate in € 3.200,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP.

A seguito di tale Sentenza, l'omissis ha proposto ricorso in appello presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza.

Prima dell'udienza di merito **le parti hanno trovato formale accordo, con Verbale di conciliazione n. 10/2024 del 23/01/2024, con cui l'A.S.E. ha riconosciuto al omissis la somma lorda di € omissis, a tacitazione della primaria richiesta economica di € omissis quale differenza di inquadramento funzionale ed € omissis, quali straordinari, nonché l'inquadramento nel 7° livello a far data del 01/01/2024.**

1. I già citati omissis, al termine delle indagini di Polizia svolte, sono stati attinti da misure restrittive della libertà personale nel marzo u.s.:

- omissis è stato ristretto in carcere per i reati di peculato, estorsione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minacce;
- omissis, è stato ristretto agli arresti domiciliari per i reati di lesioni personali gravi, in concorso con il padre Michele.

omissis, tra l'altro, come già precisato in relazione, è stato posto in quiescenza a far data dal 1° marzo c.a., a seguito di formale accordo con i vertici aziendali circa una vertenza di lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori.

omissis, in quanto attinto da misura restrittiva della libertà personale, è stato sospeso dalle proprie mansioni e dallo stipendio.

Va precisato che, a seguito dell'aggressione nei confronti di un dipendente dell'Azienda, i due omissis sono stati destinati ad altri incarichi ad opera della vecchia compagine aziendale ovvero collocati, per ragioni di opportunità, presso i due CCR (Centri Comunali di Raccolta di Manfredonia) dislocati lontano dalla sede principale, sebbene tale episodio non abbia fatto instaurare alcun provvedimento di natura disciplinare.

Solamente dopo l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, l'attuale Amministratore delegato ha avviato, in data 22 marzo u.s., distinti procedimenti disciplinari nei confronti di omissis, i quali, sebbene minacciati dai omissis, si sarebbero comunque prestati ad utilizzare e/o consegnare beni e mezzi dell'Azienda per fini privati dei predetti.”.

Con riferimento a quanto dedotto nella citata relazione, occorre precisare che la giusta causa per la revoca dell'amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il *pactum fiduciae*, laddove oggettivamente idonei a far venir meno l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557).

Tra le condotte evidenziate nella relazione citata, **si connota di particolare gravità quella posto in essere dall'amministratore il quale, non solo è rimasto inerme rispetto alla grave situazione di illegalità esistente all'interno dell'organizzazione del personale della società** (quanto si legge in un articolo de “ L'Immediato” reperibile al seguente link [L'Ase di Manfredonia era chiamata "AFE-Azienda Omissis Ecologica". Eppure la politica non ha mai fermato i omissis - l'Immediato](#) è emblematico a questo proposito: “Premetto che il vero nome dell'ASE Spa è AFE Spa, Azienda omissis Ecologica, questo per rappresentarvi il potere di omissis, in definitiva l'azienda era la sua“. È la dichiarazione choc fornita agli inquirenti da un dipendente dell'azienda di servizi ecologici di Manfredonia, municipalizzata del Comune, riportata nell'ordinanza cautelare della gip

omissis”), ma ha ritenuto di conciliare la causa di lavoro promossa dal sig. omissis, nonostante la soccombenza di quest’ultimo nel giudizio di primo grado, secondo i termini economici e normativi innanzi descritti, **realizzando di fatto patti e intese intervenuti al di fuori di ogni paradigma di legalità** con soggetti anche politici, uno dei quali raggiunto da misura cautelare (in primis evitando al omissis di dover corrispondere all’azienda le spese legali a cui era stato condannato in primo grado a pagare), come disvelati dall’inchiesta “Giù le mani”.

Stralci dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale danno chiara contezza di tale grave circostanza: *“L’altra questione che il omissis esponeva al riguardava la sua soccombenza nel contenzioso promosso presso il Tribunale del Lavoro di Foggia contro l’ASE SpA per il riconoscimento di mansioni superiori e la conseguente condanna alle spese del ricorrente. In particolare il omissis pretendeva di non corrispondere all’azienda le spese legali che era stato condannato a rifondere, poiché nessun altro dipendente in casi analoghi lo aveva fatto prima...”*. Da una intercettazione riportata in detto provvedimento giudiziario: *“Ti sono sincero...a me anche se non mi danno il settimo livello e altro...rinuncio alla cosa...l’importante che dopo il.....o chi per lui ... prenda l’impegno che mio figlio lo portano almeno al secondo ...al terzo livello...”*.

Occorre sottolineare, a questo proposito, quanto emerge dalla citata relazione del Dirigente Tedeschi e del Tenente Bisceglia, e cioè che il **sig. omissis, a cui l’attuale management ha riconosciuto, nell’ambito di detto accordo conciliativo, benefici economici e l’inquadramento nel settimo livello**, è stato ristretto in carcere per i **reati** di peculato, estorsione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minacce, **contestati con riferimento a condotte poste in essere nell’ambito del rapporto lavorativo con ASE s.p.a.;**

E’ doveroso, altresì, dare specifica evidenza anche alla circostanza di **deliberazioni assunte direttamente dal CDA, in luogo dell’organo assembleare, come statutariamente previsto**, in materia di compensi dell’organo amministrativo, fissando tetti di spesa in favore dell’amministratore **al di sopra di quello massimo previsto per legge**.

Insomma, **decisioni assunte non solo in violazione della legge, ma al di fuori di ogni corretto rapporto tra organi, addirittura attraendo al CDA competenze che lo statuto assegna all’Assemblea dei soci.**

Nello specifico, quindi, la **«giusta causa» di revoca riguarda circostanze integranti inadempienze imputabili agli amministratori e condotte poste in essere dai medesimi, come quelle alle quali si è voluto dare specifica evidenza**, che pregiudicano l’affidamento dei soci sulle attitudini e capacità dell’attuale organo amministrativo, tanto più grave in un contesto critico, come fotografato dall’inchiesta giudiziaria citata, che mina sino ad incrinarla la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

Visti

- l’art. 9 co. 7 del 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che dispone: «Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2400, secondo comma, del codice civile».

- lo Statuto di ASE ed in particolare l’art. 16 co. 3, che dispone: “La revoca può essere decisa in ogni tempo, ma deve essere motivata. Nulla è dovuto all’amministratore revocato a titolo di risarcimento danni, intendendosi l’assunzione di incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento danni”;

Ribadito che in base a conferente giurisprudenza, già innanzi richiamata, “La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il *"pactum fiduciae"*, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23381 del 15/10/2013) e che nel caso di specie concorrano entrambe le ipotesi delineate dalla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che concorrono le condizioni per procedere alla revoca degli amministratori attualmente in carica, garantendo un assetto societario che si ponga in netta discontinuità con il passato, a tutela degli interessi degli Enti pubblici partecipanti, finalizzati unicamente a soddisfare in via immediata e diretta i bisogni essenziali delle comunità di riferimento;

DATO atto che il presente provvedimento viene adottato di concerto e con l'espressa condivisione del Comune di Vieste, socio e titolare di diritti su azioni della società nella misura del 3%, giusta nota del Sindaco di detto Ente acquisita al prot.n.19710 in data odierna;

RICHIAMATI i commi 8 e 9 dell'art.50 del TUEL, quali norme etero integrative dell'art.2449 c.c. (Corte di cassazione Sez. Un., 18/06/2019, n.16335);

RITENUTO, a garanzia della continuità dell'attività aziendale e dei servizi pubblici che ASE spa espleta sul territorio dell'Ente, di nominare con il presente atto, con l'urgenza che il caso richiede, per l'amministrazione della società, un Amministratore Unico, nella persona del dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.9.1958 con studio professionale in Bari 70121 alla via Cardassi n°59, in possesso di adeguata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, precisando che detta nomina viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2409 del codice civile;

Visto il D.lgs. 8 aprile 2013, n.39;

Tutto ciò premesso ed evidenziato,

DECRETA

La premessa è richiamata nel dispositivo per farne parte integrante;

di revocare per giusta causa e con effetto immediato, sulla base dei motivi descritti in premessa, la **nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE s.p.a.**, Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente;

di nominare, con il presente atto, **in via di urgenza, per l'amministrazione di detta società, un Amministratore Unico, nella persona del dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.9.1958 con studio professionale in Bari 70121 alla via Cardassi n°59, in possesso di adeguata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, precisando che detta nomina viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2409 del codice civile;**

di dare atto che il **presente provvedimento viene adottato di concerto e con l'espressa condivisione del Comune di Vieste, socio e titolare di diritti su azioni della società nella misura del 3%, giusta nota del Sindaco di detto Ente acquisita al prot.n.19710 in data odierna;**

di disporre la notificazione agli interessati;

di trasmettere il presente provvedimento alla Società ASE. S.p.A., al Collegio sindacale di ASE. S.p.A., al Dirigente del Servizio "Gestione rifiuti e fonti energetiche", al Comune di Vieste;

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico e sul sito web istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "enti controllati", sottosezione di secondo livello "società partecipate";

di demandare alla Società ASE le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente sul proprio sito istituzionale e sulla propria sezione "amministrazione trasparente".

Manfredonia, 24.04.2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rachele GRANDOLFO